

1. Impresa

La negoziazione dei diritti di immagine dei calciatori da parte della loro associazione di categoria configura un'attività di impresa (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, *Aida* 1999, 590/2).

Il gruppo musicale (nella specie i New Trolls, costituito da tre artisti) deve essere considerato alla stregua di un'impresa, di cui ricorrono tutte le caratteristiche fondamentali, dal fine di lucro, all'organizzazione dei mezzi occorrenti, alla professionalità impiegata nel suo svolgimento (Trib. Genova, ordinanza 7 dicembre 1998, *Aida* 1999, 626/1).

1.1 statuto generale

In un complesso musicale sono ravvisabili requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l'esercizio in comune dell'affività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro. La produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un'attività commerciale ex art. 2195 c.c.. Ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale (Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, *Aida* 1998, 511/2).

Nel giudizio sul periculum in mora necessario per la concessione di un sequestro conservativo a favore dell'affittante ed a carico dell'affittuario di un teatro, ed a garanzia del credito per responsabilità contrattuale, quel che rileva è il depauperamento della garanzia patrimoniale successiva al sorgere dell'obbligazione, essendo ragionevole ritenere che il creditore abbia ritenuto sufficiente la garanzia offerta al tempo della conclusione del contratto. Il medesimo principio è invece inutilizzabile nel giudizio di sequestro a cautela del credito per responsabilità extracontrattuale dell'affittuario a titolo di colpa in ordine al reato d'incendio del teatro che, ledendo un diritto assoluto (quello di proprietà) è fonte di responsabilità aquiliana. (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/4).

L'affittuario di un teatro risponde ex art. 1228 c.c. degli ausiliari che siano stati negligenti, all'atto della chiusura del teatro, nell'accertarsi che in esso non stazionassero gli estranei che lo abbiano incendiato (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/3).

Incombe a chi la invoca l'onere di provare la pretesa acquiescenza della controparte ad un proprio comportamento inadempiente (nella specie: inadempimento dell'affittuario di teatro all'obbligo di copertura assicurativa contro l'incendio) (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/2).

Sono nulle per contrasto con l'ordine pubblico societario le clausole di un patto parasociale relativo ad un gruppo editoriale che prevedano la predeterminazione extrasocietaria della composizione degli organi sociali, l'ingerenza nelle competenze degli organi di gestione, l'obbligo dei soci di votare in conformità delle proposte dei consiglieri di amministrazione, ed un sindacato di voto ad efficacia reale (App. Roma, 24 gennaio 1991, *Aida* 1992, 29/1).

1.2 statuti e problemi particolari

Quando un'associazione politica abbia ottenuto un'ordinanza cautelare che inibisce all'ex segretario di utilizzare un sito di quest'ultimo per svolgervi attività inerenti alla sua carica associativa ormai cessata, ed il resistente viola l'inibitoria, l'associazione può chiedere ed ottenere un ordine (nella specie disposto sul contraddittorio del provider) di oscuramento del sito nella parte in cui diffonde attività riferibile all'associazione e, in mancanza, di chiusura del sito (Trib. Milano, ordinanza 3 agosto 2000 - *Giud. DE SAPIA*, Giuseppe Martorana, MFL Movimento Fascismo e Libertà c. Lorenzo Valle, *Aida* 2001, Repertorio VI.1.2).

1.2.1 enti pubblici non economici

L'autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione a conoscere di un'azione esercitata da un'impresa privata (che gestisce una banca dati informatica contenente tutti i protesti di assegni e cambiali elevati in Italia negli ultimi 5 anni) contro la Camera di commercio di Roma ed il Cerved: e con cui l'attore allega che la Camera di commercio di Roma ha cessato la pubblicazione tradizionale cartacea del bollettino quindicennale dei protesti, che poteva essere acquistato di volta in volta o per abbonamento dagli interessati, ed ha invece affidato al Cerved la memorizzazione nella propria banca dati di tutti i dati relativi ai protesti, cui segue la preparazione di un tabulato che il Cerved consegna alla Camera di commercio e questa deposita in un'unica copia presso l'ufficio protesti; che questo procedimento viola la l. 77/1955 relativa alla pubblicazione del bollettino dei protesti, ed attribuisce al Cerved una posizione dominante ingiustificata; e che l'attività del Cerved costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 22 febbraio 1995 n. 1970, *Aida* 1996, 370/1).

Secondo l'art. 27 legge 897/1956 il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova del film alla cineteca nazionale entro un anno dalla prima proiezione in pubblico: per consentire alla cineteca la programmazione di spettacoli retrospettivi di natura culturale prevista dall'art. 1 d.p.r. 1161/1977 (Cass. 30 novembre 1994, *Aida* 1996, 369/2).

Il Centro sperimentale per la cinematografia, retto dalla legge 419/1942, e presso cui l'art. 27 legge 897/1956 ha istituito la cineteca nazionale, è dotato di personalità giuridica pubblica: ed il conservatore della cineteca nazionale ha qualità di pubblico ufficiale nei rapporti con i produttori cinematografici e con il pubblico (Cass. 30 novembre 1994, *Aida* 1996, 369/1).

1.2.2 SIAE ed altre collecting societies: v. anche I.3.9, I.24, II.19

La Siae ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi ai sensi dell'art. 91 ss. c.p.p. ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimato a costituirsi parte civile in un processo penale, e comunque ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa penale sul diritto di autore (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.2).

L'ordinanza di ripartizione della SIAE è atto di carattere generale e di indirizzo, atto di organizzazione e non atto dell'organizzazione, destinato a riflettersi sui diritti dei terzi solo nel successivo momento attuativo, e che può invece essere lesivo di interessi legittimi, e come tale impugnabile avanti agli organi di giustizia amministrativa (Cass. 19 marzo 1997 n. 2431, *Aida* 1997, 446/2).

La SIAE ha natura di ente pubblico economico: ente economico in quanto esercita con funzione lucrativa un'attività gestoria retribuita nel campo delle intermediazioni di servizi; ed ente pubblico in relazione alla funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale considerata patrimonio comune del paese (Cass. 19 marzo 1997 n. 2431, *Aida* 1997, 446/1).

Le attestazioni della SIAE relative all'esistenza di suoi crediti derivanti dalla gestione dei diritti d'autore da essa amministrati costituiscono prova scritta ex art. 635 c.p.c. ai fini del procedimento monitorio; e mantengono la loro attitudine probatoria anche nel successivo giudizio di opposizione (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, *Aida* 1999, Repertorio VI.1.2.2).

Il controllo della Corte dei conti sulla Siae non trova fondamento nella legge 139/1939, che è stata abrogata dagli artt. 81 e 100 co. 2 cost. o quantomeno dalla legge 259/1958; e nemmeno nell'art. 100 cost., che presuppone una legge ordinaria di disciplina del controllo; e nemmeno nella legge 259/1958, che assoggetta a controllo solo gli enti pubblici individuati con decreto del presidente della repubblica, che non è stato invece mai emanato per la Siae. Correlativamente il controllo esercitato di fatto dalla Corte dei conti sulla Siae è irrilevante. E la controversia con cui la Siae chiede si accerti che esso viola un suo diritto di status (a non essere incisa dai pubblici poteri al di fuori dei casi previsti dalla legge) appartiene alla giurisdizione ordinaria (Cass. 9 agosto 1996 n. 7327, Pres. BILE, Est. SGROI, P.M. AMIRANTE, SIAE c. Presidenza del consiglio dei ministri, *Aida* 1997, Repertorio VI.1.2.2).

Attesa la retroattività della sentenza passata in giudicato di annullamento degli atti di nomina degli organi sociali della SIAE, il decreto presidenziale che la commissaria disponendo tuttavia che l'effetto caducatorio si consideri verificato solo dalla data dell'emanazione del decreto non realizza tanto un vizio di violazione del giudicato amministrativo quanto piuttosto l'ipotesi della sua elusione, e non impedisce pertanto l'accoglimento del ricorso per l'ottemperanza del giudicato (Cons. Stato, 28 gennaio 1994 n. 77, *Aida* 1994, 215/1).

E' illegittima l'ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi emessa in seguito ad un parere reso da un organo (la Commissione della sezione musica) illegittimo perché costituito esclusivamente da soci eletti da soci senza la presenza di alcuna rappresentanza, neanche minoritaria, della categoria degli iscritti alla SIAE, e dunque

composto in modo antidemocratico ed insanabilmente illegittimo (TAR Lazio, 26 novembre 1993, *Aida* 1994, 257/4).

L'ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è un atto amministrativo, estrinsecazione del potere di organizzazione dell'ente, in cui l'aspetto pubblicistico assume rilevanza unica e preliminare rispetto all'ulteriore e successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi, fase quest'ultima costituita da un'attività gestionale, di natura sicuramente privatistica, applicativa dell'ordinanza di ripartizione (TAR Lazio, 26 novembre 1993, *Aida* 1994, 257/3).

Un'associazione di consumatori (nella specie: l'Associazione utenti dell'informazione e della stampa) è legittimata ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio di impugnazione al TAR dell'ordinanza della SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, *Aida* 1994, 257/2).

Un'associazione per la tutela di cittadini ed utenti (nella specie: il Codacons) non è legittimata ad agire ma è legittimata ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione al TAR dell'ordinanza SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, *Aida* 1994, 257/4).

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità, per asserito contrasto con gli artt. 2 e 3 e rispettivamente 97 cost., della regola iuris che in tesi qualificerebbe la SIAE come ente pubblico economico. (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, *Aida* 1993, 134/3).

La SIAE non può essere paragonata ad una qualsiasi società o associazione di diritto privato che agisca nel libero mercato secondo le regole della concorrenza, ma deve essere qualificata come ente pubblico economico (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, *Aida* 1993, 134/2).

La domanda dell'iscritto alla SIAE volta a conseguire la qualifica di socio non introduce una questione di status demandata al giudice ordinario, ma attiene ad atti di organizzazione dell'ente pubblico, permettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi con una partecipazione all'organizzazione pubblicistica dell'ente, onde appartenere alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda di annullamento degli atti che conducono al rigetto della richiesta di passaggio da iscritto a socio SIAE. (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, *Aida* 1993, 134/1).

Viola il r.d. 720/1939 la clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui uno dei suoi revisori effettivi, da designarsi dal presidente della Corte dei conti, può essere scelto tra i presidenti di h della Corte stessa anche a riposo (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, *Aida* 1994, 216/5).

La clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati, senza alcun limite temporale alla possibilità di riconferma, confligge con l'art. 6 co.2 della l. 14/1978, secondo cui la conferma in carica di organi di enti pubblici non può essere effettuata per più di due volte (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, *Aida* 1994, 216/4).

Confligge con l'art. 180 co.4 l.a. la clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui « l'iscrizione comporta il conferimento in esclusiva alla Società della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o acquisti diritti » (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, *Aida* 1994, 216/3).

La SIAE è ente pubblico economico (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, *Aida* 1994, 216/2).

Dopo la legge 13/1991 le modifiche allo statuto della SIAE devono essere approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, soggetto ad un controllo preventivo della Corte dei conti (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, *Aida* 1994, 216/1).

Non costituiscono pubblicazione a dispense ex art. 9 dell'accordo nazionale 8 ottobre 1985 tra FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali e SINAGI - Sindacato Nazionale Giornalai le pubblicazioni a fascicoli i cui argomenti siano prevalentemente e quindi per la maggior parte fruibili dal lettore con l'acquisto di singoli fascicoli senza necessità di compere l'intera opera o una parte significativamente rilevante di essa (Trib. Roma, 17 maggio 1993, *Pres.* BUCCI, *Est.* VELARDI, S.I.N.A.G.I. - Sindacato Nazionale Giornalai di Roma c. Armando Curcio Editore s.p.a., Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas s.p.a., Istituto Geografico De Agostini s.p.a., F.I.E.G. - Federazione Italiana Editori Giornali, Sindacato CISL Giornali, *Aida* 1994, Repertorio IV.1.2.2).

Le funzioni dell'agente SIAE non si esauriscono nella percezione dei diritti spettanti agli autori ma sono rivolte ad assicurare anche la riscossione dei diritti che competono all'erario, con attività di controllo e di contestazione di infrazioni: onde l'agente SIAE appartiene all'ampio genus delle persone incaricate di pubblico servizio (Cass. pen. 28 aprile 1993, *Pres.* ALIANO, *Est.* FATTORI, *Imp.* Cornia, *Aida* 1994, Repertorio IV.1.2.2).

Fino alla modifica statutaria approvata con d.p.r. 726/1986 il Fondo di solidarietà (inizialmente designato come cassa di previdenza) godeva di un patrimonio del tutto separato da quello della SIAE e, pur non fruendo di personalità giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale tale da elevarlo a centro di imputazione soggettiva distinto dall'ente promotore SIAE con riguardo alla somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato: mentre il regolamento del fondo di previdenza fra i soci della SIAE approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione della società il 22 marzo 1991 ha trasformato il fondo in una struttura organizzativa interna della SIAE, direttamente amministrata dal consiglio di amministrazione dell'ente, dotata di mera autonomia contabile ma priva di autonomia patrimoniale e di soggettività limitata. (Cons. Stato 12 marzo 1993, *Aida* 1993, 137/1).

In forza della disposizione transitoria di cui all'art. 49 co.3 della legge 88/1989 restano « validi » gli inquadramenti previdenziali dei dirigenti della SIAE nel settore industriale che fossero « già in atto » alla data (28 marzo 1989) di entrata in vigore della disciplina a regime del sistema classificatorio dei datori di lavoro introdotto dalla legge 88/1989 (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, *Aida* 1993, 132/3).

Nell'attuale sistema di classificazione dei datori di lavoro ex art. 49 legge 88/1989, ed ai particolari fini previdenziali la SIAE è inclusa nel settore terziario e non già in quello industriale. (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, *Aida* 1993, 132/2).

Lungi dall'assolvere una funzione intermediaria oppure ausiliaria ex art. 2195 nn. 2 e 5 c.c., la SIAE svolge un'attività industriale in quanto produttrice di servizi e deve dunque essere inquadrata nel settore industriale anche al fine dell'iscrizione dei suoi dirigenti all'INPDAL ex art. 3 della legge 967/1953 come integrato dall'art. 4 della legge 44/1973. (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, *Aida* 1993, 132/1).

La SIAE ha l'obbligo di rendere alla Corte dei conti in termini di cassa, e non anche di diritto il conto giudiziale relativo alle imposte sugli spettacoli ed al diritto demaniale (Corte conti 9 dicembre 1992, *Aida* 1994, *Pres.* CORAZZINI, *Est.* COZZO, P. G. DAGNINO, SIAE - Società Italiana Autori Editori, *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.2).

Stante il riferimento al mandato, espresso dalle convenzioni del 1978 e del 1988 relative alla riscossione da parte della SIAE delle imposte sugli spettacoli e dei diritti demaniali, la SIAE deve corrispondere al mandante solo gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto e soltanto dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna (Corte conti 9 dicembre 1992, *Pres.* CORAZZINI, *Est.* COZZO, P. G. DAGNINO, SIAE - Società Italiana Autori Editori, *Aida* 1994, Repertorio VI.1.2.2).

L'atto di nomina a direttore generale della SIAE di un ex dipendente che aveva beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di età appare viziato ed illegittimo per evidente contrasto con la ratio del provvedimento di esodo e con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a fondamento della gestione di un ente pubblico economico, quale è la SIAE (Corte conti 22 ottobre 1992, *Aida* 1993, 138/3).

Il direttore generale della SIAE è organo della società, onde le sue funzioni possono essere attribuite soltanto ad un dipendente della medesima, e reciprocamente la posizione di direttore generale non è compatibile con un rapporto di lavoro eventualmente qualificabile come di collaborazione autonoma (Corte conti 22 ottobre 1992, *Aida* 1993, 138/2).

Sono illegittimi, in quanto comportano una discriminazione ingiustificata ed illogica, gli atti di autorganizzazione della SIAE che distinguono tra soci ed iscritti alla società, e che pur configurando una teorica transitabilità dalla categoria di iscritto ordinario a quella di socio e dunque un sistema in astratto aperto, attribuiscono ai soci una posizione di assoluta preminenza ricollegata esclusivamente ad insufficienti ragioni di successo commerciale, e consentono ai soci di mantenere il pieno controllo dell'associazione elevando a discrezione il dato economico (e cioè la misura del successo commerciale) di riferimento per il passaggio dalla

categoria di associato a quella di socio (Cons. Stato 10 febbraio 1992 n. 97, *Aida* 1992, 26/3).

La distinzione degli associati alla SIAE in soci e rispettivamente iscritti ordinari non comporta alcuna violazione della legge istitutiva della SIAE o di altra normativa di settore di carattere primario, stante la mancanza di disciplina specifica relativa alle modalità di organizzazione dell'istituto, rimessa al potere discrezionale dell'ente interessato (Cons. Stato 10 febbraio 1992 n. 97, *Aida* 1992, 26/2).

La SIAE è un ente pubblico economico, avente natura associativa, che svolge un'impresa pubblica per la protezione e l'esercizio del diritto d'autore (Cons. Stato 10 febbraio 1992 n. 97, *Aida* 1992, 26/1).

La SIAE è tuttora soggetta al controllo della Corte dei conti in base alla legge 129/1939 ed al conseguente r.d. 720/1939. (Corte conti 22 ottobre 1992, *Aida* 1993, 138/1).

Gli accordi FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali 3 febbraio 1987 e 11 marzo 1988, e l'art. 14 l. 416/1981 pongono al rivenditore di giornali un'obbligazione nei confronti dell'editore di compiegare e consegnare all'acquirente del quotidiano anche gli inserti forniti dall'editore al giornalaio (Pret. Roma, ordinanza 4 febbraio 1992, *Est. MALPICA*, Editoriale La Repubblica c. Sinagi, CGIL e altri, *Aida* 1994, Repertorio VI.1.2.2).

Il rigetto della domanda di un associato SIAE volta ad ottenere la qualità di socio della medesima è legittimo quando basato sullo statuto della società e sulla tabella 1 ad esso allegata, adeguatamente motivato, ed assunto in seguito all'esplicitamento di un'eshaustiva indagine istruttoria (TAR Lazio, 8 agosto 1991, *Aida* 1992, 58/1).

L'autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione in merito ad una controversia relativa all'obbligo della SIAE ex art. 2597 c.c. di contrattare con i terzi osservando la parità di trattamento (Trib. Roma, 21 marzo 1991, *Aida* 1992, 39/1).

1.2.3 impresa editoriale

La definizione di prodotto editoriale contenuta nella l. 62 del 7 marzo 2001 ricomprende anche le pubblicazioni diffuse su supporto informatico ed impone gli obblighi della l. 47/48 (Trib. Salerno, 16 marzo 2001, *Aida* 2002, 839/1).

La normativa amministrativistica e civilistica in materia di stampa trova la sua ragion d'essere nelle finalità di controllo sul mezzo di diffusione delle idee e del pensiero; la l. 47/48 non può dunque estendersi ad Internet (Trib. Salerno, decreto 18 gennaio 2001, *Aida* 2002, 835/1).

I doveri e le responsabilità previsti dalla legge penale a carico del direttore responsabile di un quotidiano (nella specie: La Repubblica) non si estendono anche al contenuto del notiziario telematico collegato a questo periodico (nella specie: La Repubblica.it) (App. Roma, 11 gennaio 2001, *Aida* 2001, 798/2).

L'obbligo di indicazione del direttore responsabile ed i doveri e la responsabilità su di esso gravanti ex art. 2 l. 47/1948 non valgono per il caso dei notiziari telematici, non stampati né assoggettati a registrazione (App. Roma, 11 gennaio 2001, *Aida* 2001, 798/1).

La regola dell'art. 15 della legge sulla stampa 47/1948 che applica l'art. 528 c.p. ai fatti riguardanti gli «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari» ed è estesa al sistema radiotelevisivo dall'art. 30 della legge 223/1990 non contrasta con l'art. 21 cost.: perché questa regola vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, e l'art. 15 della legge 47/1948 vieta soltanto gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», e cioè ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ed alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, e dunque soltanto ciò che non rispetta la dignità della persona umana protetta dall'art. 2 cost. (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 293, *Pres. MIRABELLI, Est. GUIZZI* - Luigi Corvi, Cristina La Cava, e con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, *Aida* 2000, Repertorio VI.1.2.3).

Il tribunale del luogo in cui è ubicato il sito Internet da cui è trasmesso un giornale telematico è territorialmente competente a provvedere alla registrazione di questo giornale ex art. 5 legge 47/1948 (Trib. Voghera, decreto 28 gennaio 2000, *Aida* 2000, 715/3).

Oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione ex art. 5 legge 47/1948 i giornali telematici debbono essere diretti esclusivamente da un giornalista professionista o pubblicista iscritto all'albo (Trib. Voghera, decreto 28 gennaio 2000, *Aida* 2000, 715/2).

Un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione ex art. 5 legge 47/1948, in quanto possiede sia il requisito ontologico sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa (Trib. Voghera, decreto 28 gennaio 2000, *Aida* 2000, 715/1).

Non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato UE il fatto che un'impresa del settore della stampa, che detiene una rilevantissima quota del mercato dei quotidiani in uno stato membro e gestisce l'unico sistema di recapito a domicilio di giornali su scala nazionale esistente in questo stato, neghi l'accesso a tale sistema, contro un adeguato corrispettivo, all'editore di un quotidiano concorrente il quale, a motivo della bassa tiratura del giornale, non è in grado di creare e di gestire in modo economicamente conveniente, da solo o in collaborazione con altri editori, un proprio sistema di recapito a domicilio (Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, in causa C-7/97, *Aida* 1999, 578/1).

Poiché le nozioni di periodico e quotidiano devono essere intese in senso estremamente ampio, tale da ricomprendere ogni forma di pubblicazione programmaticamente periodica, quale ne sia la forma di diffusione, va disposta l'iscrizione nel registro della stampa di un periodico plurisettimanale, trasmesso a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete Internet (Trib. Roma, decreto 6 novembre 1997, *Aida* 1998, 542/1).

Non contrasta con l'art. 21 co. 3 cost. un provvedimento giudiziale che inibisca all'editore di un giornale di venderlo ad un determinato prezzo che appaia sottocosto, potendo l'editore continuare a vendere il giornale ad un prezzo superiore (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, *Aida* 1997, 501/2).

La registrazione di un periodico destinato alla pubblicazione on line su Internet non è prevista né dalla legge 47/1948 né dalla disciplina del registro nazionale della stampa ex legge 416/1981; potrebbe essere consentita dall'applicazione analogica della legge 47/1948; ma deve essere ordinata dal giudice del luogo ove si colloca il sito del periodico, e reciprocamente il giudice italiano difetta di giurisdizione a disporre la registrazione del periodico ove questo sito si collochi all'estero (nella specie: negli Stati Uniti) (Trib. Napoli, decreto 18 marzo 1997, *Aida* 1998, 525/2).

Può essere iscritto nel registro della stampa ex legge 47/1948 un periodico che, secondo le dichiarazioni di chi richiede la registrazione, sia destinato ad essere pubblicato on line su Internet e contemporaneamente «stampato anche su supporto cartaceo» (Trib. Napoli, decreto 18 marzo 1997, *Aida* 1998, 525/1).

Il diritto di critica tutelato dall'art. 21 cost. preclude la possibilità di chiedere agli autori di una guida gastronomica la correzione del giudizio (non disdicevole né offensivo) relativo alle qualità di un esercizio: ciò anche quando la scheda pubblicata riveli l'esistenza di indicazioni erronee relative all'esercizio medesimo e dovute a refusi tipografici, purché in tal caso il giudizio pubblicato corrisponda effettivamente al pensiero degli autori e non sia frutto dei refusi (App. Milano, 26 settembre 1995, *Pres. Loi, Est. DE RUGGERO*, Giorgio Mondadori & Associati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli, Benedetta Veronelli c. Mercati s.p.a., *Aida* 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Gli autori di una guida gastronomica contenenti errori materiali devono manlevare l'editore per le conseguenze dannose arrecate a terzi in conseguenza degli sbagli commessi; ma questa manleva deve limitarsi ad una parte del risarcimento qualora l'editore medesimo abbia opposto una ingiustificata resistenza alle richieste di rettifica dei danneggiati (Trib. Milano, 23 marzo 1992, *Pres. CURTO, Est. CIAMPI*, Mondadori s.p.a. c. Mercati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli e Benedetta Veronelli, *Aida* 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Gli autori di una guida gastronomica rispondono degli errori materiali in essa contenuti, quand'anche alleghino (ma non provino sufficientemente) che questi errori sono dovuti allo stampatore, anche perché in fase di correzione delle bozze ben avrebbero potuto rilevarli e correggerli adeguatamente (Trib. Milano, 23 marzo 1992, *Pres. CURTO, Est. CIAMPI*, Mondadori s.p.a. c. mercati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli e Benedetta Veronelli, *Aida* 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Non è espressione di libertà di giudizio e critica ed è pertanto illegittimo il comportamento degli autori e dell'editore di una guida gastronomica che pubblici e successivamente rifiuti di rettificare una descrizione palesemente erronea delle caratteristiche fisiche e di ubicazione di un locale: descrizione che appare quindi frutto di una confusione con un locale diverso (Trib. Milano, 23 marzo 1992, *Pres. CURTO, Est. Ciampi*, s.p.a. Mondadori c. s.p.a. mercati, Luigi, Lucia e Benedetta Veronelli, *Aida* 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Nella nozione di «società editrici» ex art. 3.4 della legge 416/1981, così come novellata dalla legge

67/1987, non rientra la holding controllante la società operativa editrice (App. Milano, 4 ottobre 1991, *Aida* 1992, 62/2).

1.2.4 impresa radiotelevisiva

La regola dell'art. 15 della legge sulla stampa 47/1948 che applica l'art. 528 c.p. ai fatti riguardanti gli «stampati i quali descrivono o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari» ed è estesa al sistema radiotelevisivo dall'art. 30 della legge 223/1990 non contrasta con l'art. 21 cost.: perché questa regola vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, e l'art. 15 della legge 47/1948 vieta soltanto gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale»; e cioè ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ed alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, e dunque soltanto ciò che non rispetta la dignità della persona umana protetta dall'art. 2 cost. (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 293, *Pres. MIRABELLI, Est. GUIZZI* - Luigi Corvi, Cristina La Cava, e con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, *Aida* 2001, Repertorio VI.1.2.4).

L'art. 20.5 legge 223/1990 stabilisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva «sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi». La violazione di questo dovere è sanzionata amministrativamente dall'art. 31.1-31.3 l. 223/1990. Queste norme mirano a consentire i controlli da parte dell'autorità di vigilanza (attualmente l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ex lege 249/1997) sul rispetto degli obblighi dei concessionari relativi alla programmazione (durata dei programmi giornalieri, trasmissione di telegiornali e giornali radio, pubblicità, e tutela di interessi di natura pubblicistica). Se nel corso dei tre mesi di tenuta obbligatoria delle predette registrazioni viene comunicato o notificato al concessionario un atto del procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 31 l. 223/1990 il termine trimestrale deve ritenersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa ed eventualmente in via giurisdizionale. Conseguentemente il concessionario non può formulare nei confronti del garante istanza di esibizione della registrazione ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp.att. c.p.c., in quanto manca un requisito di ammissibilità di quest'istanza, e precisamente il possesso «altrui» della cosa o del documento oggetto della richiesta, che riguarda un documento che la stessa parte istante ha il dovere per legge di conservare presso di sé (Cass. 28 dicembre 1998 n. 12848, *Pres. GRIECO, Est. DI PALMA, P.M. GOLIA, Rete 9 c. Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Aida* 1999, Repertorio VI.1.2.4).

L'obbligo di «trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti» previsto per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e per la concessionaria pubblica non si estende né ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale né per i concessionari autorizzati a trasmettere per interconnessione tra loro ex art. 21 della legge 223/1990 (Cass. 9 dicembre 1998 n. 12388, *Pres. CANTILLO, Est. FELICELLI, P.M. SCHIRO, Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Formula Uno s.r.l., Aida* 1999, Repertorio VI.1.2.4).

La disciplina dell'art. 8 co. 9-bis legge n. 223/1990, che implicitamente esclude la possibile esistenza di emittenti aventi ad oggetto esclusivamente l'intermediazione commerciale, non confligge con gli artt. 3, 21 e 41 cost.: posto che il legislatore, in considerazione della limitatezza delle frequenze disponibili, ha inteso privilegiare fra i valori costituzionalmente protetti quelli che trovano il loro referente nell'art. 21 cost.; e posto altresì che la scelta operata appare ragionevole anche nell'ottica del solo art. 41 cost., con riferimento agli altri interessi imprenditoriali del settore del commercio che una disciplina più permissiva avrebbe potuto pregiudicare (Cass. 1 settembre 1997 n. 8313, *Aida* 1998, 509/3).

Il Trattato CE non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello stato membro in cui è stabilita (Corte Giustizia CE, 5 giugno 1997, in causa C56/96, VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gasel west), Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV (VUM), Integan Intercommunale CV, Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.4).

L'attività di un'emittente televisiva, consistente nel fornire in modo durevole prestazioni di servizi dallo stato membro in cui è stabilita, non implica, di per sé, lo svolgimento nel territorio dello stato membro ospitante di un'attività della quale si deve valutare la natura temporanea o meno (Corte Giustizia CE, 5 giugno 1997, in causa C56/96, VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV (VUM), Integan Intercommunale CV, Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.4).

L'art. 2.1 della direttiva 89/552 deve essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello stato membro in cui è stabilita. In caso di più sedi in diversi stati membri, la giurisdizione spetta allo stato membro nel territorio del quale l'emittente televisiva ha il centro di attività, con riferimento in particolare al luogo in cui si decide la politica di programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere (Corte Giustizia CE, 5 giugno 1997, in causa C56/96, VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV (VUM), Integan Intercommunale CV, Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.4).

Uno stato membro non può opporsi alla ritrasmissione nel proprio territorio di programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, a motivo del fatto che dette trasmissioni non sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva (Corte Giustizia CE, 29 maggio 1997, in causa C14/96, Paul Denuit, *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.4).

Il tenore dell'art. 17 co. 1 lett. b) della direttiva 89/552/CEE non consente affatto di ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso limitare la menzione dello sponsor soltanto all'inizio e alla fine dei programmi; tuttavia ai sensi dell'art. 3 co. 1 della direttiva gli stati membri possono emanare norme più rigorose per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, purché tali norme non siano lesive delle libertà garantite dal trattato CE (Corte di giustizia CE 12 dicembre 1996, *Aida* 1997, 435/2).

L'espressione «forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico», contenuta nell'art. 18 co. 1 della direttiva 89/552/CEE ha carattere meramente esemplificativo. Pertanto la facoltà accordata dalla norma agli stati membri di elevare il tetto di affollamento pubblicitario al 20% dell'orario di trasmissione giornaliero può esplicitarsi anche con riferimento a forme di pubblicità che pur non costituendo «offerte fatte direttamente al pubblico», abbiano come queste ultime durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari (Corte di giustizia CE 12 dicembre 1996, *Aida* 1997, 435/1).

L'art. 2.1 della direttiva 89/552 deve essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello stato membro in cui è stabilita. Al fine di individuare lo stato alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente non assumono rilevanza l'origine dei programmi o la loro conformità agli artt. 4 e 5 della direttiva (Corte Giustizia CE, 29 maggio 1997, in causa C14/96, Paul Denuit, *Aida* 1998, Repertorio VI.1.2.4).

Se l'art. 59 del trattato concede ad uno Stato membro di adottare provvedimenti atti ad evitare l'elusione delle norme interne da parte di emittenti stabilite in un altro stato membro che indirizzano i propri programmi verso il pubblico del primo, ciò non consente tuttavia di escludere in maniera generale che taluni servizi possano essere forniti da operatori stabiliti in altri stati membri, perché ciò equivarrebbe a sopprimere la libertà di prestazione di servizi (Commissione CE '10 settembre 1996, in procedimento C- 11/95., Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, *Aida* 1997, 438/1).

Un regime di autorizzazione obbligatoria per le emittenti televisive operanti nel territorio di uno stato membro, anche se compatibile con l'art. 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, è incompatibile con il diritto comunitario se riferito a programmi ritrasmessi via cavo ed originari da un altro stato membro dell'Unione (Commissione CE 10 settembre 1996, in procedimento C- 11/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, *Aida* 1997, 438/2).

Il compito di verificare il rispetto della normativa armonizzata in attuazione della direttiva 89/552/Cee spetta esclusivamente allo stato di origine delle trasmissioni; qualora un altro stato membro ritenga che il controllo sia insufficiente, ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 2.2 della direttiva, non può prendere misure unilaterali ma è tenuto a ricorrere alla Corte di giustizia ex art. 170 e 186 del trattato, ovvero a rivolgersi alla Commissione ex art. 169 (Commissione CE 10 settembre 1996, in procedimento C11/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, *Aida* 1997, 438/3).

Non rispetta gli obblighi imposti dalla direttiva 89/552/Cee uno stato membro che nella legislazione interna

impone una previa autorizzazione per la ritrasmissione via cavo, nel proprio territorio, di programmi originariamente trasmessi da emittenti stabilite in altri stati membri (Commissione CE 10 settembre 1996, in procedimento CA 1/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, *Aida* 1997, 438/4).

L'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, 89/ 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, si estende anche alla ritrasmissione di programmi via cavo (Commissione CE, 10 settembre 1996, in procedimento C- 11/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, *Aida* 1997, 438/5).

Il criterio dello stabilimento dell'emittente di cui all'art. 2 della direttiva, da utilizzare al fine di individuare lo stato alla cui giurisdizione è sottoposta l'emittente televisiva, va interpretato nel senso di riferirsi al luogo in cui l'emittente televisiva ha il suo centro di attività, vale a dire la sede in cui si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere (Commissione CE 10 settembre 1996, *Aida* 1997, 438/6).

Se è vero che la convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, aperta alla firma a Strasburgo il 5 maggio 1989, utilizza il criterio del luogo della trasmissione dei programmi per individuare lo stato richiesto di effettuare il controllo sul rispetto delle norme pattizie, uno stato membro è tuttavia obbligato dall'art. 27 della convenzione ad applicare il diritto comunitario e non le norme della convenzione in caso di difformità tra i due testi (Commissione CE 10 settembre 1996, *Aida* 1997, 438/2).

L'art. 2. 1, e l'art. 3.2 della direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/ 552/Cee, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, usa un criterio *ratione personae* per individuare lo stato membro richiesto di vigilare sul rispetto della direttiva (Commissione CE 10 settembre 1996, *Aida* 1997, 438/1).

Lungi dall'assolvere una funzione intermedia oppure ausiliaria ex art. 2195 nn. 2 e 5 c.c., la SIAE svolge un'attività industriale in quanto produttrice di servizi e deve dunque essere inquadrata nel settore industriale anche al fine dell'iscrizione dei suoi dirigenti all'INPDAL ex art. 3 della legge 967/1953 come integrato dall'art. 4 della legge 44/1973. (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, *Aida* 1993, 132/1).

La deroga rispetto alla disciplina della concorrenza, prevista dall'art. 90.2 del trattato in favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, deve essere intesa nel senso che l'adempimento della missione affidata all'impresa deve essere reso impossibile, e non solamente più difficoltoso, dall'applicazione delle norme di concorrenza (Commissione CE 11 giugno 1993, *Aida* 1993, 123/4).

Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali e alla libera prestazione dei servizi non si oppongono a che la legislazione di uno stato membro vieti ad un organismo radiotelevisivo posto in questo stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione posta o da porsi in un altro stato membro e di fornire ad essa una garanzia bancaria o di elaborare un «business plan» e di fornire consulenza legale ad una società televisiva da costituire in un altro stato membro, qualora queste attività siano orientate alla creazione di una stazione televisiva commerciale destinata a raggiungere in particolare il territorio del primo stato e tali divieti siano necessari per garantire il carattere pluralista e non commerciale del sistema televisivo disciplinato da detta legislazione (Corte CE 3 febbraio 1993, *Aida* 1993, 120/1).

Costituiscono restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi vietate dall'art. 59 del trattato CEE le norme olandesi che subordinano la ritrasmissione di programmi televisivi in provenienza da stati esteri, contenenti messaggi pubblicitari specificamente destinati al pubblico olandese, al rispetto di determinate condizioni relative alla struttura e alle modalità di funzionamento delle emittenti straniere o alle caratteristiche dei messaggi pubblicitari contenuti nelle trasmissioni (Corte CE, 25 luglio 1991, in causa 353/89, *Aida* 1992, 4/2).

E' in contrasto con l'art. 59 del trattato CEE la disciplina nazionale in tema di emittenza radiotelevisiva in forza della quale gli enti che siano stati autorizzati all'emissione di trasmissioni radio e televisive sul territorio di uno stato membro, sono vincolati ad affidare la realizzazione dei loro programmi (in misura integrale per le trasmissioni radiofoniche e in percentuale determinata per le trasmissioni televisive) ad un unico soggetto autoritativamente determinato (Corte CE, 25 luglio 1991, in causa 353/89, *Aida* 1992, 4/1).

Costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi vietate dall'articolo 59 del trattato CEE non giustificate da determinanti ragioni di interesse generale, le disposizioni nazionali in tema di emissioni televisive via cavo, che impongono, sia alle imprese nazionali che a quelle estere, determinate restrizioni all'emissione di messaggi pubblicitari, ed in particolare prevedono, da un lato che le emittenti debbono affidare la produzione della pubblicità ad un soggetto indipendente dai fornitori dei programmi; debbono destinare integralmente i loro introiti pubblicitari alla produzione di programmi, e non debbono procurare benefici a dei terzi; e d'altro lato che la pubblicità trasmessa deve essere chiaramente identificata in quanto tale e deve esser separata dalle altre parti del programma; essa non può oltrepassare il 5% del tempo totale di trasmissione, e non deve essere diffusa alla domenica (Corte CE, 25 luglio 1991, in causa 288/ 89, *Aida* 1992, 3/1).

1.2.5 *impresa cinematografica*

L'art. 21 ult. co. cost. è applicabile anche alle espressioni artistiche cinematografiche, senza contraddire il principio di libertà dell'arte (art. 33 cost.), tenuto conto della complementarietà degli artt. 21 e 33 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, *Aida* 1996, 376/2).

L'esigenza di tutela morale dei minori, in quanto possibili fruitori dei messaggi cinematografici, sta alla base della legge 161/1962 e del relativo d.p.r. 2029/1963 ed è costituzionalmente rilevante ex art. 31 co. 2 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, *Aida* 1996, 376/1).

Per la nazionalità italiana di un film ex art. 4 legge 1213/1965 non è necessario che l'impegno economico e finanziario sia sopportato per intero dall'impresa produttrice nazionale (Cons. stato 2 gennaio 1996 n. 6, *Aida* 1996, 375/2).

Non ricorre una coproduzione cinematografica, che secondo l'art. 19 legge 1213/1965 in linea di principio esclude la nazionalità italiana del film, quando il produttore italiano abbia attribuito ad un soggetto estero facoltà e poteri che gravitano in un momento temporale successivo alla produzione del film, e precisamente attribuiscono al soggetto estero diritti esclusivi di distribuzione del film in tutto il mondo, ad eccezione dell'Italia e delle ex colonie italiane; e la riconducibilità del rapporto allo schema del contratto di cessione di diritti cinematografici non è esclusa né dal diritto attribuito al distributore di ritagliare e rimontare il materiale cinematografico secondo le esigenze e le necessità di doppiaggio e di programmazione nei diversi paesi; né dalla clausola secondo cui l'attuale attore protagonista del film sarà pagato all'estero a cura del distributore, quando il distributore sia esclusivista delle prestazioni dell'attore ed il pagamento del protagonista rappresenti d'altro canto una posta del complessivo regolamento negoziale attuato tra produttore e distributore (Cons. stato 2 gennaio 1996 n. 6, *Aida* 1996, 375/1).

Il Centro sperimentale per la cinematografia, retto dalla legge 419/1942, e presso cui l'art. 27 legge 897/1956 ha istituito la cineteca nazionale, è dotato di personalità giuridica pubblica: ed il conservatore della cineteca nazionale ha qualità di pubblico ufficiale nei rapporti con i produttori cinematografici e con il pubblico (Cass. 30 novembre 1994, *Aida* 1996, 369/1).

Le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse si oppongono ad una regolamentazione nazionale che riservi la concessione di licenze per il doppiaggio, in una delle lingue ufficiali nazionali, di films provenienti da paesi terzi, ai distributori che si impegnino a distribuire films nazionali (Corte CE 4 maggio 1993, *Aida* 1993, 121/1).

1.2.6 *monopoli*: v. VII.A, VII.F, 1.2.7 *impresa sportiva*

Una società calcistica (nella specie: l'Internazionale F.C.) che intrattiene rapporti con terzi, organizza spettacoli e manifestazioni a pagamento e svolge attività editoriale, si comporta complessivamente come un'impresa di erogazione di servizi e riveste perciò sicuramente la qualifica di imprenditore anche agli effetti di cui all'art. 22 I.m. vecchio testo (Trib. Novara, 24 giugno 1996, *Pres.* BARELLI INNOCENTI, *Est.* MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., *Aida* 1997, Repertorio VI.1.2.6).

1.2.7 *impresa sportiva*

Il mandato rilasciato dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) e relativo alla gestione diretta dei programmi promozionali, pubblicitari e di immagine di un campionato italiano di Formula 3 si

presume oneroso, ed è presumibile che il relativo compenso sia costituito dalla cessione dei diritti televisivi in questione, in assenza di prova contraria da parte della CSAI (Trib. Roma, 12 luglio 2001, *Aida* 2002, 853/1).

La società legittimata dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) a rappresentare quest'ultima nella gestione diretta dei programmi promozionali, pubblicitari e di immagine del campionato italiano di Formula 3 può concludere con un'emittente televisiva un contratto che attribuisca a quest'ultima il diritto esclusivo di riprendere e mandare in onda le riprese delle gare del campionato: con un contratto che può essere concluso ex art. 1327 c.c. nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte dell'emittente (Trib. Roma, 12 luglio 2001, *Aida* 2002, 853/1).

Deve essere considerato titolare dei diritti di sfruttamento economico connessi alle manifestazioni sportive la società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che economicamente sopporta il rischio imprenditoriale dell'attività sportiva dalla stessa intrapresa, ovvero l'organizzazione dell'evento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a, *Aida* 1999, Repertorio VI.1.2.7).

Le società calcistiche possono essere qualificate imprese in quanto svolgono attività di organizzazione di eventi sportivi. La nozione di impresa rilevante per il diritto della concorrenza ricomprende qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a, *Aida* 1999, Repertorio VI.1.2.7).

Quando un'impresa ha stipulato con una società calcistica un contratto di sponsorizzazione con esclusiva a favore della prima, la conclusione di un contratto successivo di sponsorizzazione da parte della società calcistica con un concorrente del primo sponsor non incide sulla validità del primo contratto e sulla persistenza delle obbligazioni che da esso derivano (Trib. Torino, ordinanza 29 giugno 1995, G.D. SCOTTI, Basic Merchandise s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., *Aida* 1996, Repertorio VI.1.2.7).

Il giudice adito per la richiesta di revoca della sanzione dello scioglimento di società sportiva ex art. 13 legge 91/1981 è tenuto ad accogliere tale domanda ex art. 742 c.p.c., senza necessità di accertare l'eliminazione delle gravi irregolarità di gestione che avevano condotto allo scioglimento della società (Trib. Catania, decreto 20 luglio 1992, *Aida* 1993, 153/3).

La Federazione Italiana Giuoco Calcio può rinunciare all'applicazione della sanzione dello scioglimento della società sportiva ex art. 13 legge 91/1981, anche dopo che ne abbia chiesto l'irrogazione al giudice e questa sia stata disposta (Trib. Catania, decreto 20 luglio 1992, *Aida* 1993, 153/2).

Fermo restando che all'interno dell'ordinamento sportivo del potere disciplinare o sanzionatorio è titolare esclusiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'art. 13 legge 91/1981 ha previsto che la sanzione più radicale dello scioglimento della società sportiva può essere applicata esclusivamente su iniziativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e soltanto dal giudice ordinario, con tutte le garanzie del giusto processo, nella specie di volontaria giurisdizione (Trib. Catania, decreto 20 luglio 1992, *Aida* 1993, 153/1).

1.2.8 impresa teatrale

A seguito dell'emanazione della tabella A allegata al d.p.r. 26 aprile 1992 n. 300, recante norme di attuazione degli artt. 19 e 20 della legge 241/1990, l'esercizio di attività teatrali da parte di compagnie professionali non è più soggetto a previo nulla osta, ma soltanto a semplice denuncia del privato, pur restando l'autorità amministrativa competente secondo il d.c.g. 151/1938 ad inibire l'attività artistica qualora sussistano motivi di ordine pubblico debitamente accertati dalla autorità di pubblica sicurezza. (TAR Lombardia - Brescia, 15 gennaio 1993, *Aida* 1993, 174/1).

Il giudice ordinario non ha giurisdizione ad accertare (nemmeno in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) chi sia titolare degli interessi legittimi alle sovvenzioni ad un determinato teatro di tradizione, essendo invece a ciò legittimato il giudice amministrativo. (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, *Aida* 1993, 173/4).

Il giudice ordinario ha giurisdizione e può dichiarare in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che un determinato teatro rientra tra quelli di tradizione ex art. 28 legge 800/1967 (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, *Aida* 1993, 173/3).

Una volta pronunciata la delibera di sovvenzione ad un teatro di tradizione ex art. 28 legge 800/1967 scaturisce il diritto di credito (diritto soggettivo relativo) del destinatario nei confronti della pubblica amministrazione (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, *Aida* 1993, 173/2).

La possibilità di sovvenzione ai teatri di tradizione ex art. 28 della legge 800/1967 esclude di per sé l'obbligatorietà della deliberazione dei relativi contributi, che rimane affidata alla discrezionalità del ministro, previo parere obbligatorio della commissione centrale per la musica: sicché i teatri di tradizione non hanno un diritto soggettivo ma una mera aspettativa legittima al conseguimento del contributo, cioè appunto un interesse legittimo, vale a dire una facoltà, giuridicamente tutelata, di pretendere che la pubblica amministrazione eserciti legalmente il suo potere discrezionale di erogazione (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, *Aida* 1993, 173/1).

Nel giudizio sul periculum in mora necessario per la concessione di un sequestro conservativo a favore dell'affittante ed a carico dell'affittuario di un teatro, ed a garanzia del credito per responsabilità contrattuale, quel che rileva è il depauperamento della garanzia patrimoniale successiva al sorgere dell'obbligazione, essendo ragionevole ritenere che il creditore abbia ritenuto sufficiente la garanzia offerta al tempo della conclusione del contratto. Il medesimo principio è invece inutilizzabile nel giudizio di sequestro a cautela del credito per responsabilità extracontrattuale dell'affittuario a titolo di colpa in ordine al reato d'incendio del teatro che, ledendo un diritto assoluto (quello di proprietà) è fonte di responsabilità aquiliana (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/4).

L'affittuario di un teatro risponde ex art. 1228 c.c. degli ausiliari che siano stati negligenti, all'atto della chiusura del teatro, nell'accertarsi che in esso non stazionassero gli estranei che lo abbiano incendiato (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/3).

Incombe a chi la invoca l'onere di provare la pretesa acquiescenza della controparte ad un proprio comportamento inadempiente (nella specie: inadempimento dell'affittuario di teatro all'obbligo di copertura assicurativa contro l'incendio) (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/2).

La clausola di un contratto di affitto di azienda teatrale che obblighi l'affittuario «ad assicurare il teatro contro gli incendi [...] con società assicuratrice che copra l'intero ammontare degli effettivi danni» non può essere interpretata restrittivamente come limitata ad incendi non distruttivi della totalità del teatro. (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, *Aida* 1993, 166/1).

Può essere accolta la domanda di revoca ex art. 700 c.p.c. del capo di un precedente provvedimento cautelare reso dal medesimo giudice inter partes, che (dopo aver inibito all'ex affittuario di azienda teatrale l'uso della relativa ditta) ne ordinava la pubblicazione su due quotidiani: quando i medesimi quotidiani, tutta la stampa locale ed una parte di quella nazionale abbiano già comunque dato notizia del provvedimento (Trib. Bari, ordinanza 25 maggio 1992, *Aida* 1993, 149/1).

Il contratto di affitto di azienda teatrale può essere risolto ex art. 1453 c.c. in caso di incendio del teatro ove l'affittuario non abbia adempiuto a) l'obbligo di assicurare il teatro, a beneficio esclusivo del proprietario locatore, per l'intero ammontare degli effettivi danni da incendio e b) l'obbligo di adottare le cautele idonee a scongiurare gli incendi od a limitarne le conseguenze distruttive. (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, *Aida* 1993, 148/4).

La pressoché integrale distruzione del teatro a causa di un incendio comporta la risoluzione ex art. 1256 c.c. per impossibilità sopravvenuta del contratto di affitto della universitas rerum integrata da un'azienda teatrale: quando il teatro è «di tradizione», oltreché monumento nazionale, e costituisce il bene nel quale l'azienda si materializza pressoché interamente (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, *Aida* 1993, 148/3).

E' ammissibile un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che inibisca all'ex affittuario di azienda teatrale l'uso della relativa ditta, in uno con l'ordine ex art. 700 c.p.c. di restituire l'azienda per finito affitto (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, *Aida* 1993, 148/2).

L'ammissibilità di un ordine ex art. 700 c.p.c. di restituzione dell'azienda teatrale per finito affitto della medesima non è preclusa dall'ammissibilità del sequestro d'azienda: quando il sequestro consentirebbe soltanto l'ordinaria amministrazione dell'azienda stagista, ma non già la ricostruzione del teatro affittato (pressoché integralmente distrutto da incendio) e soprattutto la libera disponibilità del bene necessaria al reperimento delle risorse indispensabili per l'opera di ricostruzione (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, *Aida* 1993, 148/1).

